Numero della Proposta

164

CAMERA DEI DEPUTATI

Sessione 1861

~~Proposta di Legge~~ Petizione presentata nella tornata del 13 Dbre 1861.

dal ~~Ministro~~ Deputato Cofano.

OGGETTO

Relazione della Petizione del Deputato Cofano

Commissione nominata ~~dagli Uffici per l'esame~~ dal Presidente della medesima

~~Ufficio 1°~~ Farini

» ~~2°~~ Deluca

» ~~3°~~ D'Ondes Reggio

» ~~4°~~ Melegari Luigi Amedeo

» ~~5°~~ Capriolo

» 6°

» 7°

» 8°

» 9°

Relatore Melegari Luigi Amedeo

~~Affettata~~ Riferita nella tornata del 16 Gennaio 1862.

Pellati

248

SESSIONE 1861 — N° 164

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

composta dei deputati

FARINI, DE LUCA, D'ONDES-REGGIO, MELEGARI LUIGI AMEDEO, CAPRIOLO

Petizione del deputato Tofano.

Tornata dell'8 gennaio 1862

SIGNORI.

La Giunta instituita per esaminare la petizione del deputato Tofano ed i documenti che al proposito fosse per comunicarle il Ministero di grazia e giustizia, mi incarica di riferirvi il risultato delle sue indagini.

Dal complesso della petizione si raccoglie che due sono gli oggetti cui intende il suo autore. Egli chiede, in primo luogo, che voi abbiate a riscontrare se col decreto, pel quale venne dispensato dalle funzioni di consigliere della suprema Corte di giustizia di Napoli, non si siano violati a suo riguardo i diritti guarentiti dallo Statuto ai giudici che hanno acquistata l'inamovibilità, ed a prendere, nel caso affermativo, le deliberazioni che stimerete più idonee all'uopo di reintegrare gli effetti della guarentìa contenuta nell'articolo 66 della legge fondamentale. Chiede, in secondo luogo, che la Camera, dopo avere, previa inchiesta, sottoposti a severa disamina i fatti da cui, secondo afferma, ha avuto motivo il denunciato decreto, pronunci, dichiarando, ove accada, se per tali fatti egli abbia a ritenersi men degno di sedere fra noi.

La Giunta, riconosciuto il doppio oggetto della petizione, ha creduto non convenisse passare all'esame dei documenti

esibiti dal dicastero di grazia e giustizia, se non dopo aver assunto quello delle questioni che prime si affacciavano a lei, siccome quelle che, toccando per alcuna parte alle ragioni della nostra competenza giuridica e politica, vogliono essere risolte preliminarmente ad ogni altra ricerca; ed è pertanto venuta nei seguenti riflessi:

Ha considerato, in ordine al primo oggetto della petizione, che, secondo l'articolo 66 dello Statuto, i giudici non diventano inamovibili se non dopo tre anni di esercizio;

Che, secondo l'interpretazione data a quest'articolo dal Parlamento e dal potere esecutivo, deliberanti ed agenti ciascuno nella sfera delle sue legittime attribuzioni, l'esercizio necessario a produrre l'inamovibilità in favore dei giudici nominati anteriormente allo Statuto non comincia che dalla promulgazione del medesimo;

Che, giusta questa giurisprudenza, nessuno dei magistrati delle nuove provincie, fra i quali si trovava il deputato di Airola, ha per anco potuto acquistare l'inamovibilità costituzionale;

Che perciò, non avendo l'atto impugnato dall'onorevole Tofano violato in lui questa malleveria, non occorre che la Camera abbia a riconoscere l'importanza od il carattere dei motivi che possono aver indotto il ministro a promuovere un decreto che sfugge necessariamente, se non per modo assoluto al di lei apprezzamento politico, sempre però alla sua azione giuridica. — Procedendo altrimenti essa porterebbe pericolo di invadere le attribuzioni del potere esecutivo;

Ha considerato in ordine al secondo oggetto:

Che la Camera non potrebbe assumere di istituire nè in favore, nè contro alcuno de' suoi membri, giudizi, o di fare dichiarazioni del genere di quelle che sono ora invocate senza scalzare i principii sui quali s'assicura nell'ordine costituzionale l'indipendenza dei rappresentanti della nazione; senza porre in mano alle variabili maggioranze un'arma di cui tutte sarebbero inevitabilmente tratte ad usare, a scapito, non mai in presidio delle pubbliche libertà.— La storia parlamentare invero, coll'insegnamento di solenni ed indeclinabili esempi, ci rende accorti dei cimenti cui andrebbe incontro questo Consesso ove con improvvido consiglio venisse ad arrogarsi il potere di pronunciare sulle accuse mosse contro i deputati, e di dichiarare, per qualunque forma si fosse, questi o quelli, secondo la natura delle imputazioni, degni o meno degni di sedere nel suo seno.

Che così presso noi come presso tutte le nazioni libere un tale potere in linea giuridica è riservato esclusivamente ai tribunali, ed in linea politica agli elettori, i quali lo esercitano non senza efficacia quando vi son chiamati, dando o ricusando i nuovi suffragi;

Che, non potendo l'implorata inchiesta, qualunque ne fosse l'esito, riuscire se non a creare un precedente contro il quale ciascuno di noi ha mandato di premunire le nostre libere

istituzioni, sia meno perciò ancora il caso di accogliere questa seconda parte della petizione. (164)

Per tali riflessi la vostra Giunta, astenendosi di venire ad ulteriori indagini e ad altri apprezzamenti, unanime vi propone di non aderire alla fatta domanda d'inchiesta, e di passare senz'altro sul complesso della petizione all'ordine del giorno.

L. A. MELEGARI, *relatore*.

Sia approvato il seguente ordine del giorno:
" La Camera ordina la pubblicazione
" dei documenti relativi al deputato Sofano,
" e passa all'ordine del giorno.

Firmato del 16 Gennajo 1862.

Pellatis

Torino 16 Del 1862 250

Onorevolissimo Sig.r Presidente

Ieri il Deputato Scoubera la pregò perchè ordinasse che si desse lettura dell'indirizzo al Parlamento a mio riguardo del Consiglio Provinciale del Municipio e di altri cittadini di Benevento, indirizzo che io le feci tenere con mia lettera assicurata. Ella si compiacque farne invito al Relatore della Commissione il quale dedusse, che formando quello indirizzo parte del noto incartamento, per la eccezione pregiudiziale posta in campo, non potea darsene lettura —

Com'Ella ben vede, si è caduto in un'er-
rore di fatto, poichè quello indirizzo non
forma parte dello incartamento a mio ca-
rico, e dee esser letto da uno di Segretario
del Seggio Presidenziale, come si lesse nel-
la tornata del 13 Decembre l'indirizzo
de' miei elettori. Le do rispettosa pre-
ghiera perchè a ciò si devengo stamane
prima d'impegnarsi la discussione.

Mi permetto anche ricordarle che
jeri Le chiesi la parola, e non mi venne
accordata per essersi chiusa la tornata.
La pregherei accordarmela stamane e
pria di accordarla ad altri, perchè niuno

altro, oltre i Deputati Chiaves e Scaubard, lo chiesero prima di me —

Mi creda con sentimenti di profondo rispetto e di libera Devozione

Suo Devotissimo
Gaetano Defano

All'Onorevolissimo Cittadino
Sig. Commend.re Urbano Rattazzi
Presid.te del Parlam.to Italiano